

STATUTO

ATAP S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORDENONE PN VIA CANDIANI 26

Numero REA: PN - 51534

Codice fiscale: 00188590939

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

| | |
|--|---|
| Parte 1 - Protocollo del 25-09-2018 - Statuto completo | 2 |
|--|---|

Allegato "A" al n. 299353 di rep. e al n. 32362 di fasc.

STATUTO
della "ATAP S.p.A."
con sede in Pordenone

Articolo 1
DENOMINAZIONE

E' costituita una societa' per azioni denominata "**ATAP S.p.A.**".

La societa' ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127, subentra nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche delle quali era titolare il preesistente Consorzio A.T.A.P., costituito ai sensi dell'art. 25, legge 142/90.

Articolo 2
SEDE

La societa' ha sede nel Comune di Pordenone.
L'organo amministrativo ha facolta' di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative.

Articolo 3
OGGETTO SOCIALE

La societa' ha per oggetto le attivita' di:

- a) trasporti pubblici ed attivita' connesse alla mobilita' ed al trasporto pubblico, l'organizzazione e produzione di tutti i servizi ad essi relativi, quali segnatamente i trasporti pubblici urbani, suburbani ed extraurbani nazionali ed internazionali, i servizi di trasporto scolastico e per i portatori di handicap, i servizi sostitutivi alle FF.SS., i trasporti di persone per interesse turistico, servizi atipici di trasporti, servizi di trasporto intermodale, trasporto merci per conto terzi, apertura e gestione di agenzie e uffici di viaggio e turismo, comprese le attivita' a questi complementari, servizi di trasporto ferroviario di merci e di persone, trasporti marittimi e trasporti aerei;
- b) officina meccanica, carrozzeria, elettrauto e cambio pneumatici anche per conto terzi;
- c) ricerche, consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi;
- d) gestione parcheggi, aree attrezzate per sosta autoveicoli, costruzione e gestione di opere ed infrastrutture connesse alla mobilita' ed al trasporto in genere; attivita' turistiche promozionali, attivita' di riscossione per conto degli enti impositori di sanzioni e multe, gestione dei titoli di viaggio;
- e) la gestione, diretta o tramite societa' partecipate, di altri servizi pubblici locali di rilevanza industriale;
- f) l'attivita' relativa al conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC), nonche' ogni altra attivita', anche di natura amministrativa, finalizzata all'ottenimento di ogni licenza, permesso, diploma o titolo

abilitativo previsto dalla normativa in materia di trasporto di persone o cose con qualsiasi mezzo secondo normativa tempo per tempo vigente;

g) l'esercizio di noleggio di rimessa autobus con conducente;

h) l'esercizio, con o senza conducente, di noleggio autovetture di rimessa ad altri soggetti terzi.

La societa', quale attivita' complementare, potra' installare, sui beni immobili da essa utilizzati, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare pannelli fotovoltaici.

La societa', nel rispetto di tutti i limiti e divieti di legge, potra' svolgere attivita' commerciali collegate all'oggetto sociale, potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facolta' di contrarre mutui anche ipotecari, ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale. Potra' quindi anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in societa', imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, pubbliche o private, concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi per consentire le operazioni collaterali per la partecipazione a gare di appalto e per la gestione operativa dei contratti aggiudicati.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e del D.M. del Tesoro 6 luglio 1994, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 4

DURATA

La societa' ha durata fino al 31 dicembre 2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potra' essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale e' fissato in euro 18.251.400,00 diviso in n. 182.514 azioni del valore nominale di Euro 100,00 cadauna.

Articolo 6

VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale puo' essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e potra' essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni gia' emesse, nel rispetto

delle disposizioni di legge vigenti in materia.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del codice civile e' fissato in centottanta giorni.

La societa' potra' altresì raccogliere fonti di finanziamento tra i soci, fruttiferi e/o infruttiferi, con obbligo di rimborso nel rispetto del D.Lgs. 1 settembre n. 385, del D.M. del Tesoro 7 ottobre 1994 ed in conformita' della delibera del CICR, 3 marzo 1994, salve le eventuali norme integrative e modificative. In caso di versamenti in conto capitale ed a fondo perduto, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e cio' previa conforme delibera dell'assemblea ordinaria o straordinaria.

Articolo 7

AZIONI

Le azioni ordinarie sono nominative, ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto, esse sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 8

TRASFERIMENTI E PRELAZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili a terzi anche per successione a causa di morte.

Il socio che intende vendere o trasferire le proprie azioni deve informare con lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, l'organo amministrativo precisando il numero delle azioni poste in vendita, le generalita' complete del soggetto potenziale acquirente, il prezzo di cessione e le modalita' di pagamento. L'organo amministrativo ne da' comunicazione, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma precedente, agli altri soci aventi diritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

Questi ultimi possono rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita in proporzione delle azioni rispettivamente possedute.

Nel caso in cui il numero delle azioni poste in vendita non sia proporzionalmente divisibile tra tutti gli acquirenti concorrenti, la differenza non ripartibile verra' assegnata mediante sorteggio.

I soci che intendono concorrere all'acquisto devono comunicare mediante lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, tale loro volonta' all'organo amministrativo entro 40 (quaranta)

giorni da quello in cui la comunicazione venne loro fatta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per tutte le azioni offerte poiche' tale e' l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse nel termine previsto dal precedente quinto comma, il socio offerente sara' libero di trasferire le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Articolo 9

OBBLIGAZIONI

La societa' potra' emettere obbligazioni ordinarie nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Articolo 10

ASSEMBLEE

L'assemblea e' ordinaria o straordinaria ai sensi di legge; essa e' convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nella Provincia di Pordenone.

L'assemblea e' convocata con avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potra' essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 e' consentito ai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale chiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domande contenenti gli argomenti da trattare.

Articolo 11

ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria delibera ai sensi dell'art. 2365 c.c. sulle modificazioni dello statuto, sulle nomine, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 12

ASSEMBLEE PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza, rinuncia o impedimento anche di questi, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti per teste. L'assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, controllare le deleghe e far rispettare le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c., dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 13

ASSEMBLEE SVOLGIMENTO

Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.

Ai fini dell'intervento, è richiesto il preventivo deposito delle azioni e delle relative certificazioni. Il deposito va effettuato presso la sede sociale nel termine di cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, fermi i divieti di cui all'art. 2372 c.c..

I delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto.

Non esauendosi la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il presidente può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 14

ASSEMBLEE - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con le

maggioranze previste dal C.C.

L'assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 15

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) amministratori. La decisione sul numero degli amministratori e sulla loro nomina spetta all'assemblea, che, nel caso di organo collegiale, nomina anche il presidente verrà adottata a maggioranza dei soci intervenuti.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio di genere nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

Nel caso di nomina di un amministratore unico, salvo che non avvenga per acclamazione unanime da parte dei soci presenti in assemblea, ciascun socio può indicare al Presidente dell'assemblea il nominativo di un candidato alla carica. Quindi si procederà alla votazione a scrutinio segreto tra i candidati, salvo che l'assemblea all'unanimità non decida di procedere con voto palese. Risulterà eletto alla carica di amministratore unico il candidato che avrà ottenuto il numero di voti che rappresenta la maggior parte del capitale sociale.

Salvo che non avvenga per acclamazione unanime da parte dei soci presenti in assemblea, la nomina dei componenti del consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati, dovranno essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali sia assicurato l'equilibrio di genere nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, ecc.. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, e, a parità di voti, quello più anziano di età. Qualora a seguito della predetta procedura la composizione del consiglio di amministrazione non rispetti il numero minimo obbligatorio dei nominati appartenente ad un genere, si procederà a sorteggiare quale sarà la lista o le liste il cui candidato eletto appartiene al genere sovrarappresentato che sarà sostituito dal candidato del diverso genere indicato in posizione più elevata nella lista.

Salvo che non avvenga per acclamazione unanime da parte dei soci presenti in assemblea, per la nomina dell'amministratore che assumerà la carica di Presidente si procederà alla votazione a scrutinio segreto tra i nominati, salvo che l'assemblea all'unanimità non decida di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, i soci che lo richiedono hanno il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione. Risulterà eletto alla carica di presidente il candidato che avrà ottenuto il numero di voti che rappresenta la maggior parte del capitale sociale.

All'assemblea compete la determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo; l'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del mandato, da liquidarsi alla cessazione dello stesso.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio del mandato, e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare l'Amministratore Unico, l'assemblea deve essere convocata con urgenza dal Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Il consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno a maggioranza assoluta un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento o "vacatio", nonché un segretario anche estraneo al consiglio.

Articolo 16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio si riunisce nella sede sociale della società o in altro luogo, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando

ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

La convocazione e' fatta dal presidente per lettera raccomandata anche a mano, con telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, da trasmettere almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta per telegramma o messaggio di posta elettronica certificata o via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, spedito almeno due giorni prima.

Il consiglio e' validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione possono essere esercitate da un dipendente della societa', nominato dal consiglio di amministrazione.

Nell'avviso di convocazione si indicheranno il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in piu' luoghi, per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 17

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa', senza eccezione di sorta, e segnatamente gli sono conferite tutte le facolta' per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo statuto in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

Articolo 18

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della societa' nei confronti dei terzi, anche in giudizio, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento o "vacatio", al vice presidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere espressamente designato dal consiglio di amministrazione.

La firma di un qualsiasi atto del vice presidente o del consigliere espressamente designato costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Articolo 19**AMMINISTRATORI DELEGATI**

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se' le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

In occasione delle riunioni collegiali e con cadenza almeno semestrale, gli organi delegati hanno l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sull'attivita' svolta dalla societa' e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

L'Organo amministrativo puo' altresì conferire particolari deleghe al Direttore Generale e/o a procuratori speciali, ai quali puo' essere delegato tra l'altro anche l'adempimento di determinati e specifici obblighi di natura pubblicistica di volta in volta individuati all'atto della nomina.

Articolo 20**RESPONSABILITA' PER SANZIONI**

La societa' assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della societa' ed il direttore generale commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed e' in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della societa'.

Articolo 21**COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti tutti eletti dall'assemblea generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I sindaci restano in carica 3 (tre)

esercizi, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio del mandato, e sono rieleggibili.

In ogni caso nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio di genere nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

Articolo 22

CONTROLLO CONTABILE

L'assemblea conferisce l'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione contabile iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea in deroga a quanto previsto dall'art.2409 bis del C.C., può conferire l'incarico del controllo contabile al collegio sindacale: in tal caso il collegio sindacale è costituito dai revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 23

DIREZIONE

La direzione della società può essere affidata ad un direttore generale nominato dall'organo amministrativo. Il direttore generale coordina l'attività della società e più particolarmente:

- a) interviene, se invitato, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo;
- c) propone all'organo amministrativo la struttura e l'organizzazione dell'azienda;
- d) propone all'organo amministrativo le assunzioni, le promozioni, le revoche e la soluzione di ogni altro problema relativo ai rapporti con il personale;
- e) esercita i poteri delegatigli dall'organo amministrativo;
- f) formula all'organo amministrativo proposte per la formazione del bilancio d'esercizio.

In caso di assenza o impedimento del direttore le sue funzioni vengono svolte dal vice direttore, se nominato con le stesse modalità previste per la nomina del direttore, o in mancanza, dal dirigente o funzionario o impiegato all'uopo delegato dall'organo amministrativo stesso. Di fronte ai terzi la firma in sostituzione del direttore costituisce prova legale della sua assenza od impedimento di quest'ultimo.

Articolo 24

RECESSO DEL SOCIO

Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 c.c. e seguenti.

Il diritto di recesso del socio può essere esercitato per tutte o parte delle azioni possedute, solo per le seguenti cause inderogabili alle cui deliberazioni il socio non ha

concorso:

- La modifica dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società';
- La trasformazione della società';
- Il trasferimento della sede sociale all'estero;
- La revoca dello stato di liquidazione;
- L'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge come eliminabili o previste dallo statuto;
- La modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- La modifica di disposizioni statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- L'introduzione, le modifiche o soppressione di clausole compromissorie;

In nessun caso i soci hanno diritto di recesso nell'ipotesi dell'art. 2437 secondo comma.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso sono regolate dalle disposizioni dell'art. 2437 bis c.c.

Articolo 25

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.

Il valore delle azioni, in caso di recesso, è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato alla revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dall'eventuale valore di mercato delle azioni; si applicano le disposizioni previste dall'art. 2437 ter c.c. quinto e sesto comma.

L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio receduto agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Al procedimento di liquidazione si applicano le disposizioni dell'art. 2437 quater c.c..

Articolo 26

BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 27

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali stanziamenti per riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di

mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
Il pagamento dei dividendi e' effettuato presso le casse designate dalla societa' e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della societa'.

Articolo 28

SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento della societa', l'assemblea straordinaria deliberera', con l'osservanza delle norme di legge, le modalita' della liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.

Articolo 29

FORO COMPETENTE

L'autorita' giudiziaria della sede sociale e' quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni insorgibili tra la societa' e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

Articolo 30

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

F.to NARCISO GASPARDO

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.